



CITTA' DI VELLETRI

(Provincia di Roma)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 32

Data 28/03/2012

OGGETTO: Modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni.

L'anno **DUEMILADODICI**, addì **VENTOTTO** del mese di **MARZO**, alle ore **09.37**, nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge si è riunito, in seduta pubblica, straordinaria urgente in seconda convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg.:

- | | | | |
|---------------|---------------------|----------------|---------------|
| 1) SERVADIO | FAUSTO Sindaco | 17) CROCETTA | LUIGI |
| 2) TREGGIARI | EMANUELA Presidente | 18) MARINELLI | GIAN LUCA |
| 3) CUGINI | GIULIANO | 19) MONACO | ELIS |
| 4) SERAFI | CARLO | 20) RIGHINI | GIANCARLO |
| 5) TADDEI | FABIO | 21) CERINI | GIANNI |
| 6) CIAFREI | GIULIA | 22) BORRI | GIANNI |
| 7) CESTRILLI | GIANFRANCO | 23) QUAGLIA | CARLO |
| 8) BARRACCHIA | DANIELE | 24) D'ANDREA | FABIO |
| 9) PALLOCCA | MASSIMO | 25) TRIVELLONI | GIAN LUCA |
| 10) DE SANTIS | FRANCO | 26) CIARCIA | MARILENA |
| 11) CIARLA | MASSIMO | 27) LADAGA | SALVATORE |
| 12) D'ANDREA | PATRIZIO IVO | 28) NARDINI | FRANCESCO |
| 13) BAGAGLINI | VALTER | 29) SORRENTINO | TULLIO NICOLA |
| 14) BAGAGLINI | VINCENZO | 30) CUGINI | ROLANDO |
| 15) TRENTA | ROMINA | 31) ANDOLFI | MASSIMO |
| 16) ROSSI | DANILO | | |

Presiede la seduta la Dott.ssa **EMANUELA TREGGIARI**

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Dott.ssa **ROSSELLA PROSPERI**

Presenti al momento della votazione n. 18.

Assenti i Consiglieri **Borri, Cerini, Ciafrei, Ciarcia, Crocetta, Fabio D'Andrea, Ladaga, Monaco, Nardini, Quaglia, Righini, Sorrentino, Trivelloni.**

Relazione l'Assessore **Adalberto Palmieri.**

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.

In prosecuzione di seduta il Presidente accerta che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare.

Durante la seduta sono nominati scrutatori i Consiglieri **Giuliano Cugini, Patrizio Ivo D'Andrea, Rolando Cugini.**

Su proposta del Dirigente del 3° Settore Economico Finanziario Dott.ssa **Ramona Vannelli.**

Premesso che sulla presente proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere del funzionario Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 (All. A);

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTO l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

RILEVATO che il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2002), dispone che il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 15.10.2009 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Velletri ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 251, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007);

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i suddetti atti hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2012;

VISTO il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2012;

CONSIDERATO che i regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

RILEVATO che l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni dei consigli stabilisce che il consiglio dell'ente ha competenza sulla istituzione e ordinamento dei tributi;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 in data 28.03.2008, in vigore dal 1° gennaio 2008;

RILEVATA la necessità di procedere alla modifica ed integrazione del regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

VISTO il comma 2 dell'art. 4 del regolamento e ritenuto di dover disciplinare in modo più specifico i limiti temporali relativi all'applicazione della tassa per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale;

RILEVATO che a seguito delle intervenute modifiche normative risultano ormai superate le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 10 del regolamento in relazione alla tassazione delle aree scoperte;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto delle modificazioni normative apportate dal legislatore e di procedere in modo esplicito all'abrogazione dei suddetti commi del richiamato articolo del regolamento comunale;

VISTO, inoltre, l'art. 9 del regolamento che disciplina le classi di contribuenza e ritenuto di dover aggiungere alla classificazione delle categorie tassabili in modo specifico al punto 8) anche gli agriturismi;

CONSIDERATO che la richiamata modifica nasce dall'esigenza di evitare contenziosi tributari con i contribuenti in relazione all'individuazione della corretta categoria tariffaria;

RILEVATA, inoltre, la necessità di procedere alla modifica del regolamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani in merito alla disciplina dell'agevolazioni per alcune specifiche categorie di soggetti;

VISTO l'art. 67 del D. Lgs. n. 507/93, il quale al comma 1 prevede che i Comuni, oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni;

ESAMINATO, in particolare, l'art. 10, comma 8, del suddetto regolamento che disciplina le agevolazioni per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

RITENUTO di dover procedere alla sostituzione del comma 8 del richiamato articolo con la soppressione della parte finale relativa all'agevolazione prevista per i locali destinati esclusivamente a depositi di macchine ed attrezzi agricoli, magazzini e simili utilizzati da soggetti aventi la qualifica di coltivatore diretto per un massimo di mq. 200 ed ubicati dove si svolge l'attività agricola;

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.04.2010 è stata approvata la trasformazione della Azienda Speciale Velletri in società per azioni "Velletri Servizi S.p.A." con capitale interamente posseduto dal Comune di Velletri ed approvato lo statuto e il contratto di servizio che disciplina i rapporti;

CONSIDERATO che in data 31.08.2010 il Comune di Velletri e la Velletri Servizi S.p.A. hanno provveduto alla stipula di apposita convenzione e disciplinare tecnico per l'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali, costituita da n. 23 articoli;

VISTO l'articolo 17 del vigente regolamento per l'applicazione della tassa il quale al comma 3 prevede che la riscossione, in sostituzione del pagamento attraverso ruolo affidato al concessionario del servizio riscossione tributi, viene effettuata tramite l'Azienda Speciale Velletri mediante avvisi di pagamento;

RILEVATO che la riscossione della tassa smaltimento rifiuti viene effettuata tramite la Velletri Servizi Spa secondo le modalità stabilite dall'articolo 17, comma 3, del regolamento;

RAVVISATA la necessità di dover contemperare le esigenze di modifica del regolamento con quelle della scarsità delle risorse di cui dispone il bilancio comunale;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 15 dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011 in merito alla pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dopo ampio e articolato dibattito come riportato nel verbale di seduta (All. 1) con voti favorevoli n. 18, su n. 18 presenti e n. 18 votanti, resi per votazione elettronica palese.

DELIBERA

1. di avvalersi della potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e di approvare le modifiche ed integrazioni agli articoli 4, 9, 10 e 17 del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, come di seguito riportati:

Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

Sostituzione del comma 2.

2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo pari o superiore all'anno.

Art. 9 – Classi di contribuenza

Aggiunta alle categorie tassabili al punto 8): agriturismi.

Art. 10 - Agevolazioni

1. *Comma abrogato.*

2. *Comma abrogato.*

Sostituzione del comma 8.

8. Sono esenti dall'applicazione della tassa:

- i locali ed aree utilizzati direttamente dal Comune di Velletri per uffici e propri servizi istituzionali;
- i locali posseduti dagli enti ecclesiastici adibiti all'esercizio del pubblico culto e quelli di pertinenza destinati all'attività del ministero pastorale, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione od a usi diversi da quelli del culto.

Art. 17 – Accertamento, riscossione e contenzioso

Nel comma 3 sostituzione del testo "l'Azienda Speciale Velletri" con il testo "la Velletri Servizi Spa".

2. di dare atto che il regolamento comunale avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2012 e modificare conseguentemente il nuovo art. 18 dell'attuale regolamento, nel testo che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrale e sostanziale (**ALL. B**);
3. di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto previsto dal comma 15 dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011;

4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 251, comma 6, del D. Lgs. n.267/2000;
5. **Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000, la presente delibera con voti favorevoli n. 18, su n. 18 presenti e n. 18 votanti, resi per alzata di mano, è dichiarata immediatamente eseguibile.**



COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto, 1 – Centralino: 06.961581 – P.I. 01001051000

Allegato "A" alla deliberazione di
C.C. n. 32 del 28-03-2012

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 28-03-2012

OGGETTO: Modifica del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica: _____

Data 17 MAR 2012

Il Responsabile del Servizio
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Raffaella Vannelli

Parere in ordine alla sola regolarità contabile: _____

COPERTURA FINANZIARIA

Al:

Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Capitolo

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI VELLETRI

PROVINCIA DI ROMA



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA PER LO

SMALTIMENTO DEI

RIFIUTI SOLIDI

URBANI INTERNI

INDICE SISTEMATICO

Art. 1 - Istituzione della tassa	3
Art. 2 - Servizio di nettezza urbana.....	3
Art. 3 - Contenuto del regolamento.....	3
Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa	4
Art. 5 - Esclusioni dalla tassa.....	4
Art. 6 - Commisurazione della tassa	6
Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio.....	6
Art. 8 - Parti comuni del condominio.....	7
Art. 9 - Classi di contribuenza	7
Art. 10 - Agevolazioni	8
Art. 11 - Autorizzazioni di spesa.....	10
Art. 12 - Tassa giornaliera di smaltimento.....	10
Art. 13 - Denunce	11
Art. 14 - Decorrenza della tassa.....	12
Art. 15 - Mezzi di controllo	12
Art. 16 - Sanzioni ed interessi	13
Art. 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso.....	13
Art. 18 - Entrata in vigore.....	14

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale viene considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art.59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Art. 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo pari o superiore all'anno.

Art. 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, cabine idriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

(*) ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
Autocarrozzerie	50
Autofficine per riparazione veicoli	50
Autofficine di elettrauto	50
Distributori di carburante	50
Lavanderie	50
Verniciatura	50
Studi medici-dentistici	50
Laboratori di analisi cliniche ed enologiche	50

(*) Elenco puramente esemplificativo

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta: in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 1.000 metri. Tale distanza sarà misurata dall'accesso alle proprietà private e dall'innesto delle strade interpoderali, sulle strade pubbliche fino al cassonetto.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell' art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale anche nella fase di accertamento della tassa

con semplice dichiarazione dell'Utente. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità recettiva.

Art. 8

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell' art.5, comma 2, punto c).

Art. 9

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la

seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal
previgente regolamento:

- 1) uffici di aziende commerciali, società in genere e simili, istituti di credito, assicurazioni, case di cura private e simili;
- 2) trattorie, ristoranti e mense;
- 3) studi professionali (legali, tecnici, medici, ing., ecc.);
- 4) bar, mescite di vino e liquori, caffè;
- 5) botteghe, negozi, magazzini, distributori di carburante;
- 6) banchi di vendita all'aperto, banchi e stalli di vendita nei mercati coperti e scoperti;
- 7) cinema, teatri, sale da ballo interne ed all'aperto, sale da gioco e simili;
- 8) alberghi, locande, pensioni ed aree adibite a campeggi, agriturismo;
- 9) uffici pubblici, scuole, comunità religiose, ospedali, caserme, collegi e refettori annessi a stabilimenti industriali, associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive e circoli ricreativi;
- 10) botteghe laboratori artigianali ed autorimesse;
- 11) abitazioni private (considerate nel computo delle superfici sia i vani utili e i vani accessori).

Art. 10

Agevolazioni

1. *Comma abrogato.*

2. *Comma abrogato.*

3. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottoannotata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: 30%;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
- c) abitazioni occupate da famiglie composte da una o due persone entrambe di età non inferiore ad anni 65, titolari di reddito che non superino due pensioni sociali: 50%;
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in

locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;

- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D. Lgs. 507/1993: fino ad un massimo del 70%;
- g) abitazioni occupate da soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente vi sia la presenza di uno o più disabili, con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche: 30%.

4. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

5. Le riduzioni di cui alla lettera f) del precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata, previo provvedimento della giunta comunale.

6. Per i locali occupati da soggetti in particolari difficoltà economiche e sociali opportunamente documentate, l'Amministrazione ha facoltà di concedere riduzioni o esenzioni della tassa. Le agevolazioni sono concesse con provvedimento della Giunta.

7. Nel caso di cumulo delle agevolazioni tariffarie si applica l'agevolazione più favorevole per il contribuente.

8. Sono esenti dall'applicazione della tassa:

- i locali ed aree utilizzati direttamente dal Comune di Velletri per uffici e propri servizi istituzionali;
- i locali posseduti dagli enti ecclesiastici adibiti all'esercizio del pubblico culto e quelli di pertinenza destinati all'attività del ministero pastorale, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione od a usi diversi da quelli del culto.

Art. 11

Autorizzazioni di spesa

1. Le esenzioni e le riduzioni di cui al precedente articolo 10, comma 3, lett. c) e g) , e comma 6 e 8, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16

Sanzioni ed interessi

1. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto legislativo n.507/1993. In caso di mancato adempimento nel termine indicato dalla richiesta di pagamento di cui al comma 5 del successivo art. 17 è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997.

2. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionali si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento generale delle entrate comunali, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza della richiesta di pagamento di cui al comma 5 dell'art. 17.

Art. 17

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

3. La riscossione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, in sostituzione del pagamento attraverso ruolo affidato al concessionario del servizio riscossione tributi, viene effettuata tramite la Velletri Servizi Spa mediante avvisi di pagamento, emessi sulla base della lista di carico della tassa, da inviare ai contribuenti in anticipo rispetto alle scadenze, contenenti il soggetto obbligato al pagamento, l'immobile, la superficie, il periodo, la tariffa e le addizionali, con allegati i bollettini di conto corrente postale precompilati con gli importi da versare in quattro rate bimestrali, con la possibilità per il contribuente di pagare in unica soluzione. In caso di mancato pagamento dopo la scadenza dell'ultima rata si procederà al recupero delle somme dovute, con spese ed oneri a carico del soggetto passivo, sulla base della normativa vigente.

4. In caso di emissione di avvisi di accertamento a seguito dell'attività di controllo, ai fini di una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di velocizzare le fasi di riscossione della tassa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 della legge n. 388/2000, si procede alla riscossione spontanea degli importi dovuti entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, beneficiando il contribuente della riduzione a 1/4 delle sanzioni per l'adesione all'accertamento, con possibilità di rateazione in base a quanto previsto dal vigente regolamento generale delle entrate comunali.

5. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze della tassa annuale il soggetto gestore del tributo procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata a/r, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima. Nei confronti dei contribuenti ulteriormente morosi si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e con le modalità indicate dai commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, con applicazione degli interessi previsti dal precedente art. 16 ed irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.

6. In caso di mancato adempimento agli avvisi di cui ai precedenti commi si procederà alla riscossione coattiva mediante la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 se affidata agli agenti della riscossione di cui al D.L. n. 203/2005, convertito con legge n.248/2005, oppure mediante ingiunzione fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 e successive modificazioni se alla riscossione coattiva provvede direttamente il Comune o se affidata ad altri soggetti autorizzati. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

2. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e nel D. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32. Si recepiscono, in particolare, i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente, relativi all'informazione del contribuente, alla conoscenza degli atti e semplificazione, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla tutela dell'affidamento e della buona fede, errori del contribuente, all'interpello del contribuente.



COMUNE DI VELLETRI

Provincia di Roma

Piazza Cesare Ottaviano Augusto. 1 – Centralino: 06.961581 – P.I. 1001051000

ALL. 1

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 28.03.2012.

OGGETTO: Modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni.

Verbale di seduta.

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio invita l'Assessore Adalberto Palmieri ad illustrare la proposta deliberativa al punto 5) all'o.d.g., avente ad oggetto "Modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni."

Il Presidente invita l'Assessore Adalberto Palmieri ad illustrare la proposta deliberativa al punto 5) all'o.d.g..

- **ENTRANO i Consiglieri Rolando Cugini, De Santis e Trivelloni.**
- **Presenti il Sindaco e n. 21 Consiglieri. (Presenti n. 22/31).**
- **Assenti n. 9 Consiglieri (Borri, Cerini, Ciafrei, Ciarcia, Ladaga, Monaco, Quaglia, Righini, Sorrentino).**

Interviene, dunque, l'Assessore Palmieri illustrando e dando lettura della parte deliberativa della proposta.

Poi il Presidente apre la discussione sul punto.

Intervengono i Consiglieri De Santis, Taddei, Trivelloni.

Interviene il Presidente del Consiglio.

Poi interviene il Consigliere Cestrilli.

Interviene il Consigliere Trivelloni.

Interviene il Presidente del Consiglio.

Poi, il Presidente apre le dichiarazioni di voto sulla proposta.

Intervengono, dunque, per dichiarazione di voto i Consiglieri De Santis e Vincenzo Bagaglino.

- **ESCONO i Consiglieri Crocetta, Fabio D'Andrea, Nardini e Trivelloni.**
- **Presenti il Sindaco e n. 17 Consiglieri. (Presenti n. 18/31).**
- **Assenti n. 13 Consiglieri (Borri, Cerini, Ciafrei, Ciarcia, Ladaga, Monaco, Quaglia, Righini, Sorrentino, Crocetta, D'Andrea Fabio, Nardini, Trivelloni).**

Poi il Presidente pone in votazione la proposta deliberativa al punto 5) all'o.d.g.

Procedutosi a votazione elettronica palese, la proposta deliberativa è **APPROVATA** all'**UNANIMITA'** dei presenti con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 17 Consiglieri. (Presenti n. 18/31).**
- **Assenti n. 13 Consiglieri (Borri, Cerini, Ciafrei, Ciarcia, Crocetta, D'Andrea Fabio, Ladaga, Monaco, Nardini, Quaglia, Righini, Sorrentino, Trivelloni).**
- **Votanti n. 18.**
- **VOTI A FAVORE n. 18, su n. 18 PRESENTI e N. 18 VOTANTI.**

Poi il Presidente pone in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione.

Procedutosi a votazione per alzata di mano, la immediata esecutività della deliberazione è **APPROVATA all'UNANIMITA'** dei presenti, con il seguente risultato:

- **Presenti il Sindaco e n. 17 Consiglieri. (Presenti n. 18/31).**
- **Assenti n. 13 Consiglieri (Borri, Cerini, Ciafrei, Ciarcia, Crocetta, D'Andrea Fabio, Ladaga, Monaco, Nardini, Quaglia, Righini, Sorrentino, Trivelloni).**
- **Votanti n. 18.**
- **VOTI A FAVORE n. 18, su n. 18 PRESENTI e N. 18 VOTANTI.**

Alle h. 12.44 il Presidente sospende la seduta, dando atto che la ripresa dei lavori è fissata alle h. 15.30.

Tutti gli interventi sono riportati nella trascrizione della registrazione della seduta.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Emanuela Freggiari)



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Rossella Proserpi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stata affissa all'albo il
27 APR. 2012 per restarvi
15 giorni ai sensi di Legge.

Addi 27 APR. 2012

Il Messo Comunale

[Signature]

Il Segretario Generale

[Signature]
Dott.ssa Rossella Proserpi

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo
sino al

Addi

Il Messo Comunale

.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio;

Vista la certificazione del Messo Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal al come
prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000

- è divenuta esecutiva il giorno _____;
- Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

Velletri, _____

Il Segretario Generale
